

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Raffaele Lener.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 18.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto e Diritto

Con ricorso presentato in data 19 marzo c.a., il cliente contestava alla banca convenuta l'erroneo addebito sul suo c/c dell'importo di euro 1.000,00 con causale "effetti/disp.ne insolute", oltre euro 50,62 e 20,00 per oneri diversi e commissioni. Poiché in precedenza aveva presentato all'incasso alcune cambiali, tutte carico di uno stesso obbligato, dell'importo di euro 1.000,00 ciascuna, il ricorrente chiedeva al predetto debitore cambiario se aveva provveduto a pagare le suddette cambiali alla scadenza, ricevendo assicurazioni al riguardo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Inviata una comunicazione alla banca per contestare l'avvenuto pagamento delle cambiali, non riceveva alcuna risposta.

Successivamente gli perveniva per posta, da parte della banca, una cambiale protestata di importo pari ad euro 1.000,00 che risultava emessa da nominativi del tutto sconosciuti al ricorrente, a favore di una società ugualmente sconosciuta al medesimo e girata ad una banca diversa dalla convenuta. Tale circostanza ha reso evidente, a quanto afferma il ricorrente, che l'addebito contestato era dovuto all'erroneo scambio di nomi, tanto che le spese addebitate unitamente al capitale, pari ad euro 50,62, corrispondevano a quelle del protesto del titolo erroneamente spedito al ricorrente.

Nuovamente contattata, la banca, dopo una prima fase di silenzio, finalmente riconosceva l'errore compiuto e provvedeva ad accogliere le richieste del ricorrente. Questi, pertanto, con lettera del 6 maggio 2010, si dichiarava soddisfatto e rinunciava al ricorso.

Essendo intervenuto l'accoglimento da parte della banca delle richieste avanzate nel ricorso, come riconosciuto dall'interessato che ha pertanto rinunciato al ricorso, si ritiene che sussistano i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE